

Coronavirus: Informazioni attuali sulla copertura assicurativa e notifica dei sinistri

(Stato 24 aprile 2020)

Il Coronavirus pone a tutti grandi sfide. Il Servizio di assicurazione di CURAVIVA è a supporto degli Istituti anche in questi tempi.

1. Assicurazione epidemia

Nella misura in cui un Istituto è assicurato presso AXA tramite il contratto quadro CURAVIVA per **l'assicurazione di cose con una copertura complementare per l'assicurazione epidemia**, vale quanto segue: Le Condizioni Generali di Assicurazione applicabili al contratto escludono i danni le cui conseguenze sono da imputare ad una pandemia di livello 5 e 6 secondo le direttive dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Conseguentemente è da fare una distinzione;

- Casi COVID-19 che sono sopraggiunti prima della decisione dell'OMS dell'11.3.2020 sono assicurati. Si raccomanda una notifica immediata, anche se non è ancora possibile determinare l'entità del danno.
- Casi COVID-19 che sono sopraggiunti a partire dal 12.03.2020 cadono, secondo AXA, sotto la clausola di esclusione per pandemie di livello 5 e 6 secondo le direttive dell'OMS. Malgrado ciò i sinistri devono comunque essere annunciati al vostro Broker in previsione di una possibile futura richiesta. Non si può infatti escludere che il Consiglio federale parli in seguito di garanzie o simili alla stregua delle banche. Considerata la portata economica della crisi, anche il Tribunale federale potrebbe occuparsi di questioni giuridiche poco chiare.

Situazione della copertura nel Contratto quadro CURAVIVA:

- Le polizze esistenti continuano ad essere valide e soddisfano l'effettivo scopo dell'assicurazione epidemia: Copertura degli eventi locali come Norovirus, cimici da letto, salmonella, ecc.

La conclusione di una nuova assicurazione epidemia è ancora possibile e l'approfondimento di questa copertura è auspicabile. Il Contratto quadro con AXA è l'unica opzione ancora possibile per la stipula di una polizza assicurativa. AXA, come altri assicuratori, ha altrimenti imposto il divieto di sottoscrivere ulteriori simili coperture.

Polizze fuori dal Contratto quadro:

- Una raccomandazione generale non è possibile; Sul mercato si trovano differenti condizioni di assicurazione. Ogni polizza cose o epidemia è da verificare singolarmente.
- Se questo tipo di assicurazione potrà ulteriormente esistere sarà decisione individuale delle società. La stessa potrà fa valere il suo diritto attraverso la disdetta su sinistro o la continuazione con nuove condizioni contrattuali.

2. Lavoro temporaneo: Fate attenzione a quanto segue

Nell'attuale situazione è constatata l'assunzione di personale all'infuori dei normali contratti di lavoro a tempo indeterminato. La seguente panoramica vuole aiutarvi ad acquisire fiducia nelle questioni assicurative:

Personale temporaneo assunto (senza prestito)

- Cassa pensione: Non devono essere annunciati dipendenti con una durata contrattuale inferiore ai 3 mesi (da considerare comunque le disposizioni nel regolamento di cassa). In caso di modifica del contratto di lavoro a tempo indeterminato l'annuncio alla cassa pensione deve essere immediato (art. 2 LPP e art. 1j, cpv1, lettera b dell'Ordinanza OPP2).
- LAINF: Non c'è margine di manovra. Tutti i dipendenti sono automaticamente assicurati.
- Indennità giornaliera malattia: La polizza è da verificare. Di regola queste persone rientrano nelle persone assicurate. Spesso si constatano delle condizioni peggiorative (p.es. limiti di coperture per le prestazioni complementari o libero passaggio all'assicurazione individuale).

Personale a prestito tramite una società professionalmente riconosciuta (Adecco, ecc..)

- Non c'è margine di manovra. I collaboratori restano dipendenti della società di prestito del personale ed assicurati in tutti gli ambiti.

Personale prestato a tempo determinato da un altro Istituto o società (p.es. dal settore alberghiero)

- Non c'è margine di manovra. I dipendenti restano dipendenti della società prestatrice ed assicurati in tutti gli ambiti.
- Nota: potrebbe essere necessario un intervento presso la società prestatrice. Se la società mutuante ha registrato un lavoro a tempo parziale, deve cancellare le singole persone dal lavoro a tempo parziale presso l'assicurazione contro la disoccupazione per tutta la durata del prestito.

(Temporanei) trasferimento di personale con l'accordo di un nuovo contratto di lavoro

- Potrebbe esserci un piccolo margine di manovra (vedi personale temporaneo). Si applicano le polizze assicurative e le condizioni dell'Istituto
- Nota: il rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro deve essere sospeso o risolto. Il precedente datore di lavoro non può più chiedere un'indennità di lavoro a tempo parziale per queste persone.

Personale volontario (gratuito)

- Cassa pensioni: questo gruppo di persone non è assicurabile.
- Assicurazione contro gli infortuni (LAINF): non esiste alcuna copertura assicurativa. Per questo motivo molte Istituzioni dispongono di un'assicurazione collettiva per questo

gruppo di persone al di fuori della LAINF. L'assicurazione contro gli infortuni esiste automaticamente per gli Istituti che hanno aderito al contratto di responsabilità civile generale CURAVIVA (indipendentemente da qualsiasi responsabilità).

3. Assicurazione di persone

Indennità giornaliera di malattia

- Se i dipendenti si ammalano di COVID-19, l'assicurazione d'indennità giornaliera entra in vigore dopo il periodo d'attesa concordato contrattualmente. A tutt'oggi, una verifica delle condizioni di assicurazione delle varie compagnie di assicurazione non ha ancora rilevato l'esclusione delle conseguenze di una pandemia.
- Ciò vale anche se i dipendenti si ammalano durante le vacanze.

Assicurazione infortuni LAINF

- COVID-19 è considerato una malattia, non un infortunio.
- La LAINF assicura anche le malattie professionali. Ad esempio, se un dipendente è infetto durante la sua attività professionale, può essere assicurato a determinate condizioni.
- Ogni caso deve essere esaminato singolarmente.

CURAVIVA Svizzera, INSOS Svizzera e senesuisse si sono rivolte all'UFSP affinché il personale infermieristico e di cura che si ammala in seguito al lavoro su COVID-19 riceva le stesse prestazioni assicurative del personale infermieristico negli ospedali (malattie infettive come malattia professionale secondo la LAINF). L'UFSP ritiene che questa richiesta sia già stata soddisfatta e spiega nella sua lettera che

- la presenza di una malattia professionale può essere assunta anche in una cerchia più ampia di personale infermieristico e assistenziale, a condizione che vi sia un'esposizione al rischio professionale comparabile a quella del personale ospedaliero
- la situazione del personale infermieristico e delle professioni assistenziali nella cura dei pazienti infetti è paragonabile alla situazione del personale ospedaliero esposto. A questo proposito, è incontestabile che anche i dipendenti di case di riposo e di cura e di altri istituti (allo stesso modo del personale Spitex) hanno diritto alle prestazioni assicurative ai sensi della LAINF se è possibile dimostrare la specifica esposizione professionale che comporta la cura di pazienti infetti.

In caso di un corrispondente evento di contagio, le istituzioni devono sempre inviare una notifica d'infortunio all'assicuratore LAINF competente per le persone anziane, i disabili, i bambini e i giovani. Se c'è un'infezione da Covid 19 e l'esposizione professionale può essere dimostrata, nulla impedisce un rapido riconoscimento della copertura assicurativa

Valutazione :

La maggioranza (= oltre il 50%) della probabilità di infezione deve essere attribuibile in modo conclusivo al contatto tra i clienti direttamente assistiti con un risultato positivo del test e un'effettiva malattia di chi si prende cura di loro e di chi li assiste. L'ostacolo è volutamente elevato per

non dover affrontare casi in cui l'infezione non proviene da "fonti professionali" ma, per esempio, dal tempo libero.

In tali costellazioni, si raccomanda di rivolgersi prima all'assicuratore LAINF. È consigliabile un esame preliminare del caso da parte del broker partner. In caso di esposizione professionale, l'assicuratore LAINF emette una conferma di copertura. In caso contrario, è possibile presentare ricorso contro una decisione negativa entro 30 giorni. A seconda delle condizioni generali può rendersi necessario nel frattempo annunciare il sinistro all'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia (rispetto del termine di notifica di un sinistro), affinché il caso possa essere liquidato correttamente a seguito di un eventuale conferma del rifiuto della LAINF.

Il riconoscimento come malattia professionale comporta notevoli vantaggi sia come datore di lavoro (periodo di attesa nella LAINF di soli 2 giorni, il caso non va ad incidere sul rendimento statistico premi/sinistri pagati dell'assicurazione dell'indennità giornaliera di malattia) sia per i dipendenti (nessuna franchigia con la sua assicurazione cassa malati, prestazioni nettamente migliori in caso d'invalidità o di decesso).

4. Indennità di lavoro a tempo ridotto (ILR)

Diritto

- Il diritto all'indennità di lavoro a tempo parziale è esteso alle persone che svolgono un'attività lavorativa a tempo determinato, un apprendistato o al servizio di un'organizzazione di lavoro temporaneo.
- Il diritto all'indennità di lavoro ridotto è esteso anche alle persone considerate particolarmente a rischio e che soffrono in particolare delle seguenti malattie: alta pressione sanguigna, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, cancro e malattie che indeboliscono il sistema immunitario.
- Il Consiglio federale ha deciso che altri collaboratori a chiamata avranno diritto all'ILR.

Il 21 aprile 2020 la SECO ha pubblicato sul suo [sito Internet](#) un chiarimento a lungo atteso in merito all'estensione del diritto all'indennità di lavoro a tempo ridotto (ILR).

La domanda "le persone particolarmente vulnerabili hanno diritto all'ILR?" trova la risposta con SÌ.

SÌ, se il datore di lavoro ha fatto ogni ragionevole sforzo per mantenere le persone interessate nel processo di lavoro (ad es. telelavoro [home office]), ma le necessarie misure precauzionali non possono essere attuate a causa delle circostanze operative. In questo caso, è possibile registrare e contabilizzare la ILR solo per i singoli dipendenti, a condizione che la perdita di ore lavorative indotta economicamente rappresenti almeno il 10% del totale delle ore normalmente lavorate dai dipendenti dello stabilimento o del dipartimento dello stabilimento. Essi devono presentare un certificato medico o fornire una prova credibile del fatto che sono colpite in questo ambito.

I requisiti per soddisfare i diritti vengono costantemente adeguati. Il diritto definitivo alla ILR è deciso dall'ufficio cantonale dell'assicurazione contro la disoccupazione cantonale competente per l'applicazione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

Questo è il ruolo dei broker partner del servizio assicurativo di CURAVIVA Svizzera! Assicurare l'Istituto in base alle necessità e al rischio, previo esame e accordo con la persona responsabile, e fornire sostegno nei momenti di crisi come questi. In modo che le prestazioni dovute siano effettivamente pagate.

I nostri partner



Ares Pagnamenta
Via alle scuole 27
6807 Tavernes
Tel. 091 930 99 90
ares@aresinsurance.ch



Alain Bornand
Rue des Vignerons 1a, Case postale 914
1110 Morges 1
Tél. 021 802 54 10, Fax 021 802 54 11
a.bornand@proconseilssolutions.ch



Funk Insurance Brokers
Herr Claudio Grass
Hagenholzstrasse 56, 8050 Zürich
Tel. 058 311 05 78
claudio.grass@funk-gruppe.ch



NEUTRASS-RESIDENZ AG
Herr Pirmin Lang
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 84 22
pirmin.lang@neutrass-residenz.ch